

DELIBERA N. 251/20/CONS

**DIFFIDA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO STUDIO 105 S.P.A.
(EMITTENTE RADIOFONICA RADIO 105) PER LA
VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 32 COMMA 5
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEGLI
ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA E DEL PRINCIPIO
DI NON DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO ALL'HATE SPEECH
APPROVATO CON DELIBERA N. 157/19/CONS
(CONT. 14/20/DCA – N° PROC. 2760/AV)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, e, in particolare, l'articolo 32, comma 5;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante *“Regolamento concernente l'accesso ai documenti”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS del 28 marzo 2019;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017 recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l'art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 157/19/CONS recante “*Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech*”, di seguito anche Regolamento;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTO l'atto di contestazione n. 14/20/DCA - N° PROC. 2760/AV, notificato in data 8 maggio 2020, con il quale il Direttore della Direzione Contenuti Audiovisivi ha contestato alla società Radio Studio 105 S.p.a., esercente l'emittente radiofonica Radio 105, la violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech allegato alla delibera n. 157/19/CONS per aver utilizzato espressioni e contenuti suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l'odio e la discriminazione nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale, nel corso della trasmissione “Lo Zoo di 105” andata in onda il giorno 10 marzo 2020 (“*Tutto negro compilation*”);

VISTA la memoria difensiva, pervenuta in data 29 maggio 2020 (prot. n. 0232357) con la quale la società Radio Studio 105 S.p.a. ha rilevato, in merito ai fatti contestati, in sintesi, quanto segue:

- il Regolamento “*non è applicabile alle emittenti radiofoniche le quali sono oggetto di specifica definizione normativa (cfr. art. 2, lett. bb, d.lgs n. 177/2005)*”, non richiamata dal Regolamento stesso che circoscrive la propria sfera soggettiva di applicazione ai soli fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici (art.

- 2), questi ultimi come definiti dall'art. 1, lett. d) che non include le emittenti radiofoniche. Il Regolamento, peraltro, non risulta applicabile neppure al sito web del programma in quanto secondo la definizione normativa non rientra fra i servizi di media audiovisivi;
- il programma radiofonico “Lo Zoo di 105” è *“una trasmissione satirica, caratterizzata da gag recitate e da scherzi telefonici, e che utilizza talvolta toni irrispettosi. La trasmissione avviene in diretta, il che non consente all'emittente di esercitare alcuna censura preventiva sull'operato dei conduttori”*;
 - nel merito della contestazione, si esclude qualsivoglia violazione del TU e della delibera n. 157/19/CONS. *“Tanto la definizione regolamentare quanto le indicazioni giurisprudenziali consentono di individuare i tratti distintivi della fattispecie nel ricorso a linguaggi e simboli di ideologie basate, appunto, sull'odio e sulla violenza. Si tratta di situazioni ben diverse rispetto alla mera espressione, seppur polemica o provocatoria o persino grossolana, di opinioni e battute satiriche, magari non condivisibili nei toni o addirittura fastidiose per la comune sensibilità, ma lontane dall'evocazione dell'odio e della violenza. Opinioni in quanto tali coperte dalla libertà di manifestazione del pensiero”*;
 - le affermazioni rese nell'ambito del programma radiofonico *“non hanno [...] alcuna connotazione razziale: i conduttori hanno fatto [...] ricorso ad una modalità di espressione irridente e paradossale, valorizzando a meri fini satirici, alcuni luoghi comuni sugli immigrati, anche di origine africana [...]”; le espressioni utilizzate hanno, però, una forma tanto palesemente provocatoria da escludere qualsiasi idoneità a ledere i valori sottesi alle norme”*;
 - la contestazione è destituita di fondamento in quanto le dichiarazioni dei conduttori non possono essere considerate *“discorso d'odio”*;
 - difettano in ogni caso i presupposti per l'esercizio, da parte dell'Autorità, di poteri sanzionatori, in quanto l'art. 32 comma 5, D.lgs n. 177/2005 non è assistito da attribuzione di potestà sanzionatoria in capo all'Autorità. Non ci sono norme primarie che consentono all'Autorità di irrogare sanzioni per le fattispecie previste dal Regolamento di cui alla delibera n. 157/19/CONS;
 - infine, i fatti contestati hanno carattere di episodicità. *“Si è trattato [...] di uno sketch radiofonico, estemporaneo [...] il che rende applicabile esclusivamente il comma 1 dell'art. 7 del Regolamento”*;
 - in ogni caso, al fine di evitare che il programma “Lo zoo di 105” possa *“essere accostato a siffatti deprecabili comportamenti, l'emittente manifesta, sin d'ora, la volontà di inserire, nella futura programmazione, uno spazio destinato a stigmatizzare ogni forma di discriminazione”*
 - si chiede che venga disposta l'archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs n. 177/2005 *“I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech, *“I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ferma la libertà d'informazione e la libertà di espressione di ogni individuo, sono tenuti ad assicurare il più rigoroso rispetto, nell'ambito dei programmi di informazione e di intrattenimento, dei principi fondamentali sanciti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo al rispetto del principio di non discriminazione, affinché sia garantita la dignità della persona”*;

CONSIDERATO che l'art. 4 del citato Regolamento stabilisce che *“I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, e tenuto conto di quanto stabilito nel Testo unico dei doveri del giornalista vigente, osservano una serie di cautele e indirizzi, ponendo particolare attenzione alla identificazione del contesto specifico di riferimento rispetto a possibili rappresentazioni stereotipate e generalizzazioni che, attraverso il ricorso a espressioni di odio, possano generare pregiudizio nei confronti di persone che vengano associate ad una determinata categoria o gruppo oggetto di discriminazione, offendendo così la dignità umana e generando una lesione dei diritti della persona”*;

RILEVATA l'esigenza di garantire, in particolare nei programmi di informazione e intrattenimento, effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, nel rispetto del principio di non discriminazione e di tutela della diversità etniche, culturali, religiose e connesse a peculiari condizioni soggettive, fisiche, mentali e sociali. In particolare, nel rispetto della libertà editoriale e del diritto di manifestazione del pensiero e di cronaca, ciascun fornitore di servizi media deve garantire la completezza dell'informazione e l'assenza di discorsi d'odio: la Corte europea dei diritti dell'uomo si è soffermata più volte sulla distinzione tra forme di discorso pubblico tollerato in una società democratica e discorso che deve essere limitato e sanzionato al fine di proteggere il diritto di individui e gruppi di non essere discriminati, o discorso che può portare alla violenza, ai disordini pubblici e alla criminalità;

RITENUTO che le espressioni utilizzate dai conduttori nel corso del programma “Lo zoo di 105”, andato in onda il 10 marzo 2020, ed in particolare le affermazioni, riferite ad una *“compilation”* denominata *“Tutto negro compilation”*, di seguito riportate: *«abbiamo pensato bene di realizzare anche uno spot di una compilation meravigliosa, si chiama “Tutto nero compilation”... è uscita “Tutto negro compilation volume 1”, tutti i più grandi successi del patrimonio melodico italiano ricantati dagli amici di colore provenienti dalla madre Africa [...] che ripercorre i successi di grandi artisti come [...] reinterpretazioni biascicate e sommarie con accenti approssimativi che segnano il primo vero capitolo dell'integrazione multietnica e cosmopolita del nostro paese»* non possono essere ricondotte ad una espressione di satira - la quale, pur attraverso una rappresentazione parossistica e grottesca, punti a condannare in realtà proprio gli stereotipi sul razzismo e sulla discriminazioni, in ragione della circostanza che il riferimento satirico e canzonatorio è rivolto proprio alle vittime di *hatespeech* in un contesto nel quale appare di difficile discernimento l'elemento satirico da quello canzonatorio e discriminatorio; per tale ragione tali espressioni, in cui l'eventuale

approccio satirico ha ad oggetto le vittime di discriminazioni e di narrazioni stereotipate appaiono suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l'*hatespeech* e la discriminazione nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale;

RITENUTO, inoltre, che la messa in onda durante la medesima trasmissione, accompagnata dalle risate dei conduttori con evidente intento canzonatorio, di parti di canzoni italiane che, nelle parole dei conduttori, sono cantate e *“reinterpretate”* dagli *“amici del Senegal, Niger, Camerun e Zimbabwe che hanno accettato di condividere la loro gioia nel diventare a tutti gli effetti membri della nostra comunità”* e l'utilizzo di espressioni quali *“ti tiro coltellata”* e *“pallina, vuoi pallina”*, apparentemente pronunciate dai predetti interpreti di tali parti di canzoni, che sembrano alludere allo stereotipo di comportamenti delittuosi come caratteristica antropologica degli immigrati, sono ugualmente suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l'odio e la discriminazione nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale;

RITENUTO, pertanto, che i contenuti e il titolo della *“compilation”* denominata *“Tutto negro compilation”*, andata in onda durante la trasmissione *“Lo zoo di 105”* del 10 marzo 2020, nonché le espressioni utilizzate dai conduttori sono chiaramente denigratori e tali da offendere e ridicolizzare un determinato insieme di persone attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale (*“amici del Senegal, Niger, Camerun e Zimbabwe”*, *“amici di colore provenienti dalla madre Africa”*);

ESAMINATE le controdeduzioni svolte dalla Radio Studio 105 S.p.a. nella memoria pervenuta il 29 maggio 2020;

RITENUTO che non può trovare accoglimento quanto eccepito dalla società Radio Studio 105 S.p.a. in ordine all'inapplicabilità del Regolamento *“alle emittenti radiofoniche”* in quanto l'art. 2 del Regolamento in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'*hate speech*, nel definire l'ambito di applicazione del provvedimento, stabilisce, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, *“i principi e le disposizioni cui devono adeguarsi i fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana nei programmi di informazione e intrattenimento”*. Ed invero, l'art. 1 comma 1, lett. d) del Regolamento richiama, con riferimento alla definizione di *“servizio di media radiofonico”*, l'art. 2, comma 2, del Testo Unico che stabilisce che le definizioni contenute nel comma 1 del medesimo articolo, relative ai servizi di media audiovisivi, si applicano per analogia ai servizi radiofonici;

RITENUTO, altresì, di non poter accogliere le giustificazioni presentate dalla Radio Studio 105 S.p.a. in quanto la condotta oggetto di contestazione, posta in essere dai conduttori durante il programma *“Lo Zoo di 105”*, andato in onda il 10 marzo 2020, non appare rientrare, per i motivi sopra richiamati, all'interno delle eccezioni previste per i programmi di satira, in ragione della natura dei contenuti veicolati e appare

contraria ai principi sanciti dall'art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e dagli artt. 3 e 4 del Regolamento allegato alla delibera n. 157/19/CONS;

RITENUTA, pertanto, sussistente la violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech, allegato alla delibera n. 157/19/CONS, per l'utilizzo di espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l'odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone, attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale;

RITENUTO, altresì, che la condotta oggetto di contestazione appare particolarmente grave per il contenuto fortemente denigratorio e offensivo delle espressioni reiteratamente utilizzate e della condotta tenuta dai conduttori nel programma oggetto di contestazione con riferimento ad un determinato insieme di persone individuate attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una diffida al fornitore di servizi di media, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech, allegato alla delibera n. 157/19/CONS, a non reiterare la condotta illecita;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DIFFIDA

la società Radio Studio 105 S.p.a., con sede legale in Largo Guido Donegani, 1, Milano, esercente l'emittente radiofonica Radio 105, a non reiterare la condotta illecita sopra indicata consistente nella violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 32 comma 5, del D.lgs n. 177/2005 e degli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech, allegato alla delibera n. 157/19/CONS.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza si riserva di verificare l'osservanza della presente diffida.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica.

Il presente atto è notificato alla società Radio Studio 105 S.p.a. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone